

INCARICO DI DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Il dipartimento di prevenzione, struttura operativa dell'unità sanitaria locale, come previsto dalla norma nazionale, è stato istituito ed organizzato a livello regionale (dall'art.7 all'art.7-octies del d.lgs.19/06/1999, n.229).

Secondo i principi contenuti nelle disposizioni dell'art.7-quater la sua direzione è affidata ad un dirigente **“scelto dal direttore generale tra quelli con almeno cinque anni di anzianità di funzione e che risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate “.**

La norma nazionale non necessiterebbe, data la chiarezza, di alcun commento, sollecitato, invece, dalla pratica attuazione.

L'unico requisito richiesto è l'anzianità quale dirigente da almeno cinque anni:

un dirigente, di cui non è specificato il profilo professionale (medico, veterinario, ingegnere, fisico, avvocato, ...), né il rapporto di dipendenza, richiamato invece per l'attribuzione dell'incarico di direttore di distretto (punto 3 dell'art.3-sexies d.lgs.229/1999).

Sembrirebbe la scelta vincolata solamente al requisito di almeno cinque anni di anzianità di funzione nella dirigenza, e non al possesso di esperienza professionale come per i direttori di struttura complessa o addirittura di struttura semplice.

Che si tratti di un *dirigente di fiducia* del direttore generale è rafforzato dalla mancata indicazione della durata dell'incarico (uguale, minore?).

Non solo: gli si deve attribuire la responsabilità della razionale e corretta organizzazione e gestione delle risorse assegnate per il perseguimento degli obiettivi aziendali, ma non certo quella professionale in materia di prevenzione.

Nell'ASLNA4, la scelta, con l'eccezione di due brevi periodi, non ha avuto scelte: sia i direttori generali e sia la commissione straordinaria, che si sono succeduti nel governo dell'azienda, hanno conferito l'incarico al responsabile del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione.

Eppure si può leggere nella deliberazione n°2194/98:

“ VISTO l'art.19 del d.lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prescrive che: “Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, *applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi*; ATTESO che l'avvicendamento negli incarichi di funzioni dirigenziali rappresenta, nell'ambito della pianificazione strategica delle risorse umane, una leva basilare per consentire: -ai dirigenti di acquisire competenze e capacità professionali pluridisciplinari, di maturare esperienze in campi di attività nuovi, nonché mettere se stessi alla prova nell'assumere nuovi incarichi caratterizzati da responsabilità solitamente superiori; -all'Azienda di disporre, di uomini dotati di caratteristiche di polivalenza professionale consone alle strategie aziendali, di per sé mutevoli in rapporto alle variazioni del contesto normo-socio-economico nel quale l'Azienda stessa opera;”.

Varrebbe la pena di conoscere le motivazioni che hanno obbligato l'Azienda a disporre da più di un decennio diversamente e di conseguenza congratularsi con il solo (?) ed unico dirigente dotato di caratteristiche consone alle mutevoli strategie aziendali.

La prevenzione basata sull'evidenza dell'ASLNA4 dimostra, inoltre, che solo il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione è strutturato in tre unità operative semplici a livello centrale!